

102.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	3029	Documenti ministeriali (Trasmissioni di documenti)	3028, 3029
Atti di un procedimento penale (Annunzio della trasmissione ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione)	3028	Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno	3005
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei pubblici servizi essenziali (Trasmissione di documento)	3028	Missioni valevoli nella seduta del 26 novembre 1996	3023
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	3026	Proposta di legge n. 2638:	
Disegni di legge:		(Articolo unico)	3015
(Annunzio)	3023	(Emendamento)	3015
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3025	Proposta di inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissione in sede referente)	3026
Disegni di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge)	3023	Proposta di legge di iniziativa di un consiglio regionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	3024
Disegno di legge di conversione n. 2614:		Proposte di legge:	
(Articolo unico)	3019	(Annunzio)	3023
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	3019	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3024
(Articoli del relativo decreto-legge)	3019	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	3029
		ERRATA CORRIGE	3029

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e dei beni culturali, con incarico per lo spettacolo e lo sport, per sapere:

se risponda al vero che il mediocre film nazionale « La bruttina stagionata », interpretato anche da uno dei figli del dottor Gaetano Gifuni (consigliere di Stato, già segretario generale del Senato e attualmente e sin dall'insediamento del Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, segretario generale della Presidenza della Repubblica), sia stato prodotto con l'utilizzo di finanziamenti pubblici erogati dal dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero erogati, comunque, mediante l'intervento e/o la partecipazione e/o lo stimolo del medesimo dipartimento, ovvero, ancora, erogati a cura di pubbliche istituzioni;

ove il fatto corrisponda, in tutto o in parte, al vero, essendo gli interpellanti convinti che il principio costituzionale dell'imparziale e corretta amministrazione delle funzioni e delle risorse pubbliche (articolo 97 della Costituzione) corrisponde anche a principi etici comunemente accettati, che stanno alla base della riprovazione che la coscienza sociale manifesta per le degenerazioni clientelari, le dissipazioni della pubblica ricchezza e l'inquinamento nepotistico delle procedure e delle determinazioni amministrative, quali siano state le motivazioni di tali

erogazioni, precisando, in ogni caso, l'ente, l'ufficio e i funzionari che vi abbiano provveduto;

quali siano le valutazioni politiche del Governo in ordine a siffatta liberalità, tenuto conto della modestia dei cespiti pubblici a disposizione della cultura e dell'arte in questo grave frangente;

quali possano essere eventualmente i rimedi recuperatori e/o sanzionatori da adottarsi, nell'ipotesi in cui si dovesse accertare o che le erogazioni in parola furono inizialmente accordate senza adeguati titoli ovvero che il film prodotto non abbia raggiunto, a consuntivo, gli adeguati risultati di incasso eventualmente previsti quale condizione per il mantenimento del beneficio.

(2-00287) « Mancuso, Acierno, Cola, Vitali, Frau, Tarditi, Colletti, Deodato, Maiolo, Saraca, Saponara, Zacchera, Parenti, Serra, Garra, Leone, Vincenzo Bianchi ».

(7 novembre 1996).

B) Interrogazione:

NANIA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per sapere:

in applicazione di quali previsioni legislative e/o giurisdizionali, ed entro quali limiti, la Federazione italiana giuoco calcio possa pretendere che un organo

istituito al suo interno, come è la Corte federale, si arroghi il compito di svolgere funzioni interpretative e vincolanti tra le parti interessate, aventi effetti retroattivi, in ordine all'applicazione di leggi o decreti-legge o di direttive comunitarie. Un tal caso si è riscontrato con la pronuncia della Corte federale predetta emessa il 13 luglio 1996 (vedi comunicato ufficiale 8/CF), che appare contrastare in modo palese con gli articoli 101 e 102 e seguenti della Costituzione. (3-00246)

(25 settembre 1996).

C) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri — per conoscere:

quali siano gli intendimenti del Governo in ordine alla utilizzazione degli oltre ottomila miliardi destinati dalla legge finanziaria per il 1996 al Mezzogiorno;

in particolare, se il Governo intenda adottare linee di intervento e scelte di ampio respiro strategico, nella indispensabile considerazione della funzione euro-mediterranea dell'intera penisola italiana, e, in special modo, delle regioni meridionali, le cui vocazioni e prospettive di sviluppo concludono la necessità inderogabile di infrastrutture, viarie e ferroviarie, ad alta efficienza, per realizzare velocità e fluidità dei traffici sulle grandi longitudinali, tirrenica e ionico-adriatica, necessariamente integrate dal ponte sullo stretto di Messina;

se si intenda inoltre procedere al potenziamento ed al raddoppio della direttrice Palermo-Messina-Catania, della Caserta-Foggia e della linea veloce Salerno-Reggio Calabria, all'urgente impostazione, per la sua più rapida realizzazione, del raddoppio della linea ferroviaria jonica Taranto-Reggio Calabria e della sua elettrificazione, conseguenza dovuta a causa del raddoppio della linea Bari-Taranto, in via di completamento;

se si intenda altresì procedere con urgenza, oltre che alle opere ferroviarie di cui sopra, al potenziamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, al completamento urgente della superstrada jonica Taranto-Reggio Calabria (il cui attuale vetusto tracciato è, purtroppo, noto come « strada della morte », per l'elevato numero di sinistri), mediante l'utilizzazione delle risorse ottenibili dall'Unione europea (programmi operativi plurifondo), attraverso necessarie e rapide intese interregionali e con il coinvolgimento delle amministrazioni e degli enti interessati.

(2-00163)

« Valensise, Aloï ».

(8 agosto 1996).

D) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

l'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, con l'introduzione del patto territoriale integra gli strumenti di programmazione negoziata, cardine di una nuova politica dell'intervento dello Stato verso le aree depresse del Paese e verso il Mezzogiorno;

la recente delibera del Cipe del 12 luglio 1996, in attuazione di quanto stabilito sul piano finanziario dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha inteso introdurre, seppure in fase sperimentale sino al 1997, criteri e procedure per la realizzazione dei patti territoriali, individuando un tetto massimo di potenziale finanziamento per singolo patto pari a cento miliardi di lire;

l'attuale Governo ha chiaramente delineato una politica generale di sviluppo economico e dell'occupazione nel Mezzogiorno che segue gli indirizzi delle politiche integrate per settore, intesa a supe-

rare organicamente i ritardi storici ed economici del Sud, introducendo, tra l'altro, una visione innovativa del ruolo delle istituzioni locali, delle politiche infrastrutturali, del mercato del lavoro, dello sviluppo dell'imprenditorialità, così come esposto nella relazione presentata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, in sede di audizione presso la Commissione Bilancio della Camera l'11 settembre 1996;

tra i numerosi strumenti di intervento individuati è stato proposto un nuovo istituto per le aree depresse, denominato contratto d'area, che, per le sue caratteristiche, sembra rivolto prevalentemente ai grandi insediamenti urbani e alle aree metropolitane;

uno dei punti di maggiore debolezza nel ritardo del Mezzogiorno è costituito dalla peculiarità delle aree interne delle zone depresse -:

se non intenda, alla luce delle nuove articolazioni della politica di intervento verso il Mezzogiorno e verso le aree depresse del Paese, sancire, in occasione della prossima manovra economica, all'interno di un'iniziativa normativa, che lo strumento del patto territoriale, per le sue caratteristiche di concertazione e di coinvolgimento territoriale, divenga l'istituto principale di intervento per le aree interne del Mezzogiorno, nel quadro generale di una politica per lo sviluppo delle aree depresse del Paese.

(2-00201)

« Cappella ».

(25 settembre 1996).

E) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per sapere - premesso che:

in queste settimane il Governo è impegnato in un confronto con le parti sociali sui provvedimenti per il lavoro;

nei prossimi giorni si terrà a Napoli la Conferenza sull'occupazione;

tra le altre proposte, è stata avanzata quella di interventi sperimentali in aree di crisi, cioè in aree a più basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupazionale, dunque prevalentemente nel Mezzogiorno, dove è urgente realizzare un ambiente favorevole alle nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuove imprese;

tale proposta è senz'altro meritevole di attenzione e di sostegno, mirando a sperimentare nuovi strumenti negoziali capaci di creare un quadro di certezze amministrative e finanziarie idonee ad attrarre nuove iniziative imprenditoriali nei vari settori (industria, servizi e turismo), tenendo conto dell'opportunità e delle vocazioni specifiche;

occorrerà individuare, con provvedimento del Governo, le aree di crisi nelle quali realizzare la prima sperimentazione;

da prime notizie circolate anche sulla stampa nazionale, la regione Basilicata sarebbe inspiegabilmente e interamente esclusa da tale individuazione;

ciò è in palese contrasto con i requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di area di crisi, giacché la Basilicata presenta un basso tasso di sviluppo ed una forte crisi occupazionale, che diventano drammatici in alcuni territori interni, quale il Senese-Lagonegro, la Val D'Agri, l'Alto Sauro-Camastra, la Montagna Materana, l'area del sisma del 1980;

il 27 settembre 1996 è stato indetto dalle organizzazioni sindacali uno sciopero generale, per sottolineare il gravissimo stato di crisi sociale ed economica in cui versa la regione -:

in qualche modo il Governo intenda attuare l'intervento sperimentale sopra richiamato, tenendo conto della effettiva condizione di crisi delle regioni del Sud.

(2-00202)

« Pittella ».

(25 settembre 1996).

F) Interrogazione:

TURRONI. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

la legge n. 442 del 1° giugno 1971 (cosiddetta « legge Belci ») ha creato sette riserve naturali carsiche (per una superficie complessiva di circa tremila ettari) sui territori delle province autonome di Trieste e Gorizia, la cui gestione doveva essere assicurata da un apposito ente che doveva essere istituito con legge regionale (mai approvata);

pur in assenza della prevista attuazione regionale, la « legge Belci » ha permesso di preservare ampie porzioni di territorio carsico, poiché i piani regolatori comunali hanno recepito le riserve naturali carsiche come zone inedificabili destinate a protezione ambientale; tale indirizzo è stato confermato anche dal piano urbanistico regionale generale del 1978, con il quale la regione Friuli-Venezia Giulia ha recepito le riserve naturali carsiche — ulteriormente ampliate — all'interno di alcuni « ambiti di tutela ambientale »;

in data 20 aprile 1996 la procura della Repubblica presso la pretura di Trieste ha stabilito la sussistenza — in virtù dell'articolo 21, lettera b), della legge n. 157 del 1992 — del divieto di caccia anche nelle riserve naturali carsiche di cui alla legge n. 442 del 1971, diffondendo un'apposita direttiva a tutti gli uffici regionali e provinciali competenti;

il comitato provinciale della caccia di Trieste, a seguito della direttiva sopra citata, ha inserito nel calendario venatorio per la stagione 1995-1996 il divieto di caccia nelle riserve naturali carsiche di cui alla legge n. 442 del 1971;

avverso tale calendario venatorio alcuni cacciatori proponevano ricorso al Tar del Friuli-Venezia Giulia, il quale, con

sentenza n. 390/96 del 19 aprile 1996, annullava il calendario venatorio per la parte concernente il divieto di caccia nelle riserve naturali carsiche, in quanto la legge n. 442 del 1971 sarebbe stata « abrogata per incompatibilità con le sopravvenute norme introdotte dalla legge n. 394 del 1991 e n. 157 del 1992, che introducono una diversa disciplina della materia »;

la regione Friuli-Venezia Giulia ha annunciato l'intenzione di ricorrere al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar di cui sopra;

è prossimo alla discussione nel consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia un disegno di legge sulle aree protette che — per quanto concerne il Carso — prevede l'istituzione di cinque sole piccole riserve naturali (per una superficie totale di meno di tremila ettari), che escludono buona parte del territorio compreso nelle riserve naturali carsiche istituite con la legge n. 447 del 1971;

è ampiamente riconosciuto lo straordinario valore ambientale del territorio carsico, sia per quanto concerne la biodiversità racchiusa in una superficie tanto limitata, sia per quanto riguarda l'immenso patrimonio rappresentato dai fenomeni carsici superficiali e sotterranei;

è sottolineata infine la grande prospettiva, in termini di collaborazione italo-slovena sul terreno dello sviluppo ecosostenibile, che si aprirebbe attraverso la creazione di un parco internazionale gestito d'intesa tra i due paesi confinanti, a partire però dall'istituzione di un parco naturale sul versante italiano del confine di Stato —

quale sia il suo giudizio rispetto alla vigenza o meno della legge n. 442 del 1971;

se intenda promuovere l'intervento dello Stato nell'eventuale giudizio avanti il Consiglio di Stato, nel caso di impugnazione della sentenza del Tar Friuli-Venezia Giulia n. 390 del 1996;

quali iniziative intenda assumere rispetto all'esigenza di assicurare un'adeguata tutela allo straordinario ambiente carsico, a fronte delle ipotesi estremamente riduttive avanzate in ambito regionale;

quali iniziative intenda assumere per promuovere l'attuazione del parco internazionale dell'area carsica italo-slovena.

(3-00121)

(16 luglio 1996).

G) Interrogazione:

CARLESI. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

nella giornata del 16 luglio 1996, settanta operai della Vibrosud (fabbrica della zona industriale di San Salvo-Chieti) hanno accusato disturbi acuti alle vie respiratorie con nausea, vomito e forti bruciori agli occhi;

dieci di questi operai, costretti a sospendere il lavoro, sono stati trasportati al vicino nosocomio di Vasto per la intensità dei disturbi e si sono dovuti sottoporre alle cure del caso;

tale fenomeno, che si verifica da ben due anni con cadenza sempre più frequente, ormai noto come "nube tossica", non è stato né risolto, né spiegato dalle numerose indagini svolte dalle autorità competenti locali, regionali e dalla stessa magistratura;

lo stesso Consiglio nazionale delle ricerche, che aveva identificato nello stirene la sostanza imputata quale causa del fenomeno, non ha saputo dare altre spiegazioni sul perdurare del fenomeno, dopo che lo stirene era stato sospeso dalle emissioni di una fabbrica della suddetta zona industriale —:

quali provvedimenti intenda prendere immediatamente per scongiurare il pericolo cui continuano ad andare incontro non solo gli operai della zona in questione, ma anche gli stessi cittadini della vicina San Salvo;

se non ritenga di intervenire direttamente presso la regione Abruzzo, al fine di verificare se siano rispettati in quella zona gli *standard* della qualità dell'aria previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983, se sia stato effettuato il previsto piano di risanamento, a quando risalgono le verifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, relative alle sorgenti di possibile inquinamento, se non sia il caso di controllare le discariche di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali che insistono in quella zona, per valutare se la somma di sostanze emesse, da sole considerate non patologiche, possano invece in maniera sinergica, anche sotto l'influenza di variazioni meteorologiche e di inversione termica, provocare il fenomeno che sta mettendo seriamente a rischio la salute dei cittadini. (3-00134)

(18 luglio 1996).

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE VITO ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361, IN MATERIA DI INELEGGIBILITÀ DEI MAGISTRATI IN CASO DI SCIoglimento ANTICIPATO DELLE CAMERE (2638)

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO DEI PRO-
PONENTI

1. All'articolo 8, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: « I magistrati — esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori — » sono inserire le seguenti: « , e anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI
LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: , e anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, con le seguenti: , anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive,.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifica all'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati in caso di scioglimento anticipato delle Camere e di elezioni suppletive.

1. 1.

Vito.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE: S. 1379. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 1996, N. 504, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI CONNESSI ALLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI ECCEDENTI IL LIMITE PREVISTO DALLO STATUTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE, NONCHÉ PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE LIQUIDATORIE DELL'EFIM (APPROVATO DAL SENATO) (2614)

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonché per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 luglio 1996, n. 399.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 1996, N. 504

All'articolo 1, comma 1, sono soppresse le parole: « in banche o nelle società di cui all'articolo 2 ».

All'articolo 2, comma 3, sono soppresse le parole: « e sono considerati tra i debiti di cui al numero 1) del predetto articolo 111, comma primo ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il primo periodo è sostituito dal seguente: «2. Con riferimento alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, in banche o nelle società di cui all'articolo 2, il superamento del limite di cui al comma 1 comporta divieto ai esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso. ».

ARTICOLO 2.

1. La copertura degli oneri relativi alle spese e ai debiti contratti per l'amministrazione della liquidazione coatta amministrativa delle società di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, ivi compresi i compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza, è effettuata a valere sulle disponibilità di cassa relative sia alla liquidazione dell'attivo sia ai trasferimenti della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti disposti dal commissario liquidatore dell'EFIM, anche in caso di totale insussistenza dell'attivo delle predette società, su richiesta dei commissari liquidatori preposti alla gestione delle procedure.

2. Ai fini di cui al comma 1, i commissari liquidatori, anche in caso di totale insussistenza dell'attivo delle società di cui al comma 1, possono richiedere al commissario liquidatore dell'EFIM il tra-

sferimento della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti necessaria a far fronte alle spese relative a previsioni di fabbisogno per periodi annuali.

3. In sede di ripartizione dell'attivo, ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i debiti sorti in relazione ai trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 maturano interessi a tasso legale e sono considerati tra i debiti di cui al n. 1) del predetto articolo 111, comma primo.

ARTICOLO 3.

1. Nell'articolo 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: « fino alla data del 31 dicembre 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla data del 31 dicembre 1997, alla condizione che si tratti di imprese alle quali non vengano effettuate erogazioni che possano essere considerate aiuti di Stato, a norma del trattato di Roma ».

2. Nell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, le parole: « alla data del 17 luglio 1992 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 30 giugno 1996 ».

3. Nell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, le parole: « dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni ».

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valevoli
nella seduta del 26 novembre 1996.**

Berlinguer, Bogi, Calzolaio, Dini, Finocchiaro Fidelbo, Sergio Fumagalli, Leccese, Maccanico, Neri, Pinza, Sinisi, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Berlinguer, Bindi, Bogi, Burlando, Calzolaio, Dini, Finocchiaro Fidelbo, Sergio Fumagalli, Leccese, Maccanico, Mattioli, Neri, Pinza, Sinisi, Soriero, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 25 novembre 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

JERVOLINO RUSSO ed altri: « Legge quadro sul sistema dei servizi alla persona » (2752);

PECORARO SCANIO: « Trasformazione della Cassa per la formazione della proprietà contadina in Istituto nazionale fondiario » (2753);

BRANCATI e LEONE DELFINO: « Norme per l'accesso all'area della dirigenza scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado » (2754);

VIGNALI: « Nuove norme in materia di arruolamento del personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado » (2755).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 26 novembre 1996 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro per la solidarietà sociale:

« Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e di funzionamento dei SERT, nonché disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga » (2756).

Sarà stampato e distribuito.

Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 20 settembre 1996, nn. 490 e 491 e 24

settembre 1996 nn. 495, 498 e 499, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 490, recante trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale » (2280);

S.1347 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 491, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale » (approvato dal senato) (2585);

« Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata » (2297);

« Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 498, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene » (2299);

« Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, recante norme in materia previdenziale » (2300).

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PEZZOLI: « Disciplina dell'attività di investigazione e polizia privata » (1670) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, X, XI, XII e XIV;*

BOCCHINO e SELVA: « Modifiche all'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948,

n. 47, in materia di direzione di giornali e periodici da parte di parlamentari » (1943) *Parere delle Commissioni II, VII e XI;*

FRAGALÀ ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione di legalità nell'uso dei poteri dello Stato in relazione alle garanzie e ai diritti costituzionali dei cittadini » (2296) *Parere delle Commissioni II, V e XI;*

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA: « Norme in materia di autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario » (2574) *Parere delle Commissioni II, V, VI e XI;*

alla VI Commissione (Finanze):

TATTARINI ed altri: « Norme in materia di attività nel settore floro vivaistico » (2262) *Parere delle Commissioni I, V e XIII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);*

alla XI Commissione (Lavoro):

PITTELLA ed altri: « Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di rivalutazione annuale delle rendite infortunistiche » (1890) *Parere delle Commissioni I, V, X e XIII;*

D'AMICO: « Disciplina del sistema nazionale per l'impiego » (2215) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, X e XII;*

alla XII Commissione (Affari sociali):

CUCCU: « Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di inquadramento del personale della dirigenza sanitaria » (2128) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

alla XIII Commissione (Agricoltura):

CASINELLI: « Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di adeguamento degli scarichi dei

frantoi oleari e di programmazione faunistico-venatoria» (2549) *Parere delle Commissioni I e VIII*;

alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali):

MALGIERI ed altri: «Norme per l'organizzazione e lo sviluppo del termalismo» (2487) *Parere delle Commissioni I, V e XI*.

Assegnazione di progetti di legge, derivanti dallo stralcio di articoli e commi del disegno di legge n. 2372 a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge, derivanti dallo stralcio di articoli e commi del disegno di legge n. 2372, collegato ai provvedimenti finanziari del Governo, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

«Disposizioni in materia di progetti finalizzati e delega al Governo per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica» (2372-*quater*) — derivato dallo stralcio dell'articolo 14, nel testo della Commissione, e dell'articolo 36, nel testo del Governo — *Parere delle Commissioni V, VI e XIV*;

alla V Commissione (Bilancio):

«Disposizioni concernenti l'attivazione sperimentale dei centri di responsabilità e lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri» (2372-*sexies*) — derivato dallo stralcio degli articoli 32, nel testo della Commissione, e 44, comma 1, nel testo del Governo — *Parere delle Commissioni I e XI*;

alla VI Commissione (Finanze):

«Disposizioni modificative della disciplina in materia di detrazione dell'imposta

sul valore aggiunto e delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione dei tributi e alle imposte di registro, sulle successioni e sulle donazioni» (2372-*octies*) — derivato dallo stralcio degli articoli 56, nel testo del Governo e 61 (commi 31 e 32), 65 e 66, nel testo della Commissione — *Parere delle Commissioni I, II, V e IX*;

alla XI Commissione (Lavoro):

«Delega al Governo per il riordino della previdenza e dell'assistenza integrativa del personale delle amministrazioni pubbliche, nonché del trattamento economico del personale in servizio all'estero (2372-*ter*) — derivato dallo stralcio degli articoli 12 e 15, commi 2, 7, 8, 9 e 11, nel testo della Commissione — *Parere delle Commissioni I, III, V e XIV*;

alla XIII Commissione (Agricoltura):

«Disposizioni in materia di riordino degli enti di ricerca e sperimentazione agraria, trasformazione della Cassa per la formazione della proprietà contadina in Istituto nazionale fondiario, delega al Governo per il riordino delle società controllate nel settore agricolo e trasferimento di funzioni all'AIMA» (2372-*septies*) — derivato dallo stralcio degli articoli 34, 35 e 42, commi 1 e 2, nel testo della Commissione, e 44, comma 17, nel testo del Governo — *Parere delle Commissioni I, V, VI, XI e XIV*;

alle Commissioni riunite VI (Finanze) e IX (Trasporti):

«Disposizioni in materia di trasporti, di spese telefoniche, di acquisto di beni e servizi e di trasferimenti alla società Autostrade spa» (2372-*quinquies*) — derivato dallo stralcio dell'articolo 31, nel testo del Governo, dell'articolo 33, nel testo della Commissione, e dell'articolo 44, comma 15, nel testo del Governo — *Parere delle Commissioni I, V e X*.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla XI Commissione permanente (Lavoro), in sede referente:

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE BOSCO e BALLAMAN: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'erogazione di fondi pensione ai cittadini appartenenti alla *ex* Jugoslavia » (doc. XXII, n. 19) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 252 dell'8 luglio 1996 (doc. VII, n. 141), con la quale ha dichiarato:

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 291 e 312, n. 2, del codice civile, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe;

n. 253 dell'8 luglio 1996 (doc. VII, n. 142), con la quale ha dichiarato:

che spetta allo Stato e, per esso, al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, disporre con decreto modalità di attuazione dell'articolo 16, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di riserva all'erario, dal 1° gennaio 1994, del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate di cui alle predette disposizioni legislative;

n. 256 del 10 luglio 1996 (doc. VII, n. 143), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), 38 e 35, ventesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all'articolo 32, primo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Roma, con l'ordinanza in epigrafe;

la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39 della medesima legge n. 724 del 1994, in relazione alle disposizioni di cui ai Capi IV e V della citata legge n. 47 del 1985, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 32, primo comma, 41, primo e secondo comma, 42, secondo comma, 101, secondo comma, 117 e 118 della Costituzione, dallo stesso giudice con l'ordinanza in epigrafe;

n. 259 del 10 luglio 1996 (doc. VII, n. 146), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 42 della Costituzione dal tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 260 del 10 luglio 1996 (doc. VII, n. 147), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 68, quinto e sesto comma, della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con l'ordinanza in epigrafe;

n. 261 del 10 luglio 1996 (doc. VII, n. 148), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe;

n. 262 del 10 luglio 1996 (doc. VII, n. 1149), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe;

n. 263 del 10 luglio 1996 (doc. VII, n. 150), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 (Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza), convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 460, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 28 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Avellino con l'ordinanza indicata in epigrafe (Allegato);

n. 264 del 10 luglio 1996 (doc. VII, n. 151) » con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale riapprovata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta il 23 novembre 1995 (Istituzione di una tariffa d'uso su strade di competenza comunale e regionale interessate da elevata congestione di traffico veicolare), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 16, 41 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

n. 265 del 10 luglio 1996 (doc. VII, n. 152), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 46, lettere d), e), f) e comma 47, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 76, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione, nonché agli articoli 1, 2, comma 5, 3, commi 1 e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;

n. 270 del 18 luglio 1996 (doc. VII, n. 153), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come modificato dall'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 285 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), sollevata, in riferimento agli articoli 112, 9, 32 e 77 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 271 dell'11 luglio 1996 (doc. VII, n. 154), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge della Regione Siciliana 21 dicembre 1995; n. 85 (Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva, di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro), sollevata, in riferimento all'articolo 11 della Costituzione dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, 11 e 12, commi da 1 a 9, della legge della Regione Siciliana 21 dicembre 1995, n. 85, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione e all'articolo 17, lettera f), dello statuto speciale, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

n. 272 dell'11 luglio 1996 (doc. VII, n. 155), con la quale ha dichiarato:

che spetta allo Stato e per esso alla Commissione di controllo sugli atti della Regione Umbria annullare la delibera della Giunta Regionale n. 7454 del 6 ottobre 1995, avente ad oggetto « Prelievo della specie fringuello in deroga alla direttiva CEE n. 409/1979 ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, n. 152);

alla II Commissione (doc. VII, nn. 141 e 150);

alla VIII Commissione (doc. VII, nn. 143 e 146);

alla IX Commissione (doc. VII, n. 151);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 147, 148 e 149);

alla XIII Commissione (doc. VII, n. 155);

alla I e alla VI Commissione (doc. VII, n. 142);

alla I e alla XI Commissione (doc. VII, n. 154);

alla II e alla VIII Commissione (doc. VII, n. 153).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla Commissione Affari costituzionali.

Annuncio della trasmissione di atti di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con ordinanza del 13 novembre 1996, pervenuta alla Camera il 25 novembre

1996, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253 (reiterato, da ultimo, nell'identico testo, dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555) — affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti dell'onorevole Vincenzo NESPOLI, deputato nella XII legislatura, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, (diffamazione col mezzo della stampa).

I suddetti atti saranno trasmessi alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della citata ordinanza sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter n. 55).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 22 novembre 1996, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 24 ottobre 1996.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 21 novembre 1996, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 4 ottobre 1996 del comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente l'ammodernamento degli arma-

menti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'esercito.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro della pubblica istruzione.

Il ministro della pubblica istruzione, con lettere del 21 novembre 1996, ha trasmesso due note relative agli impegni assunti nelle risposte alle interrogazioni VIALE n. 4/01931 e MORSELLI ed altri n. 4/01616, pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 24 settembre 1996, concernenti ritardi nel pagamento delle spettanze al personale supplente.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio del controllo e sono trasmesse alla VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione), competente per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 12 novembre 1996, a pagina 2575, seconda colonna, alla quarantunesima riga sopprimere le parole: « e XII » e aggiungere le seguenti: », XII e XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) ».

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA13-102
Lire 1000